



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17177

Data: 07/02/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/02/2018 relativo all'incontro (10734) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 03/02/2018 tra HC Eppan Appiano (150) e SV Kaltern Caldaroth (042).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 1 giornata inflitta al giocatore **Pichler Thomas** (n. tessera 31445) della società S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. 042 per violazione degli art. 1 e 9.1 del Codice delle Penali e della regola 168 del Regol. Off. di Gioco.

D) Motivazione:

Pichler Thomas (n. tessera 31445) dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,02, dopo che il gioco era stato interrotto a seguito di un fallo rilevato e sanzionato a carico di un giocatore della squadra ospite, il Pichler Thomas inseguiva l'arbitro per il campo di gara, impedendo la regolare ripresa del gioco. Veniva così sanzionato con una penalità minore per "ritardo del gioco".

A questo punto, mentre si recava verso la panca dei puniti per scontare la penalità appena inflitta, protestava animatamente avverso la predetta decisione arbitrale, gesticolando e portando in particolare la mano all'altezza del capo, come a voler dire "Sei matto!". Gli veniva conseguentemente comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco (comportamento antisportivo).

Ciò premesso, la reiterazione delle proteste, anche successivamente alla prima sanzione inflitta, sfociate in un gesto offensivo, per di più compiuto platealmente, nei confronti del direttore di gara, costituiscono elementi integranti un comportamento nel suo complesso antisportivo ed ingiurioso, che appare meritevole della comminanda sanzione disciplinare della squalifica per 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi